

TI_GERICHTE 36.2019.113 vom 27. April 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-04-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2019.113

FR: TI_GERICHTE 36.2019.113 du 27 avril 2020

IT: TI_GERICHTE 36.2019.113 del 27 aprile 2020

Erwägungen

E. 1

In genere gli studenti provenienti dallo spazio europeo dispongono di una sufficiente copertura assicurativa, dato che di regola possono rimanere assicurati presso l'assicurazione malattia sociale del loro Paese d'origine. Il Consiglio federale non ritiene pertanto vi sia necessità d'intervenire in questo ambito. (consid. 1.14 dellasentenza36.2016.70 del 14 novembre 2016)

Anche l'Istituzione comune LAMal, sempre nell'ambito della sentenza36.2016.70 del 14 novembre 2016 (consid. 1.13), aveva affermato che:

"() Partiamo dal presupposto che la studentessa in questione risiede in Svizzera solo a titolo provvisorio. Per studenti con permesso di soggiorno temporaneo per la Svizzera non si pone la domanda dell'equivalenza della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 2 cpv.

E. 2

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

E. 3

Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGa). b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

E. 4

OAMal. Questi studenti sono soggetti all'assicurazione nello stato di dimora (EU/AELS). Durante un soggiorno temporaneo in Svizzera sono coperti dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). La Tessera garantisce le cure medico-sanitarie in Svizzera, alla pari degli assicurati LAMAL svizzeri.

L'equivalenza sarebbe solamente da esaminare se la persona ha un'assicurazione privata o è assicurata in uno stato non EU/EFTA.

Va ancora evidenziato che nella lettera circolare del 16 dicembre 2016 all'attenzione degli assicuratori LAMal, dei loro riassicuratori e dell'istituzione LAMal, in francese, a pag. 7, figura:

"()

6.3 étudiants issus d'un état de l'UE/AELE

Les étudiants qui sont issus d'un état de l'UE/AELE ne transfèrent pas leur domicile en Suisse et sont assurés dans leur pays d'origine via le régime légal d'assurance-maladie. Ils ne sont pas soumis à l'obligation de s'assurer en Suisse, mais doivent simplement posséder une carte européenne d'assurance-maladie en cours de validité pour être couverts pour les soins qu'ils y reçoivent. Dès qu'ils exercent une activité lucrative en Suisse à côté de leurs études, il y a lieu de déterminer la législation à laquelle ils sont soumis, conformément aux règles applicables aux personnes exerçant une activité salariée (art. 11 ss du règlement (CE) 883/2004). Ils sont tenus de souscrire une assurance-maladie lorsqu'ils exercent leur activité en Suisse uniquement.

2.4. In concreto, l'insorgente, cittadino italiano, al beneficio di un permesso B di formazione, valido dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019, ha chiesto ed ottenuto l'esonero dall'obbligo assicurativo fino al 31 agosto 2019 (doc. 1 e 2).

Ciò è conforme a quanto già stabilito dal TCA in altri casi analoghi ed alle direttive dell'UFSP (cfr. sentenza 36.2016.110 del 3 ottobre 2017 e 36.2016.70 del 14 novembre 2016).

Con il 1° gennaio 2019 l'insorgente, oltre a continuare la sua formazione presso la _____, ha iniziato un'attività lucrativa in Svizzera. Egli ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale ausiliario e autista dell'esercizio pubblico _____ con un salario orario di fr. 22 all'ora, compresi i festivi e la tredicesima (allegato doc. 6). Nel nuovo permesso B valido fino al 31 agosto 2020 figura ora: Attività autorizzata (15 ore settimanali) e formazione (allegato doc. 8).

Egli, di principio, con l'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera, anche se accessoria, va affiliato nel nostro Paese contro le malattie (principio della lex loci laboris).

Infatti l'art. 11 n. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.

Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192, consid. 3.1).

Lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).

2.5. Sono però possibili eccezioni a questo principio.

In effetti, l'allegato XI, per quanto concerne la Svizzera, al n. 3 (assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione) prevede alla lettera b che le persone di cui alla lettera a), tra cui le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento, possono, su richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo. Detta richiesta dev'essere depositata (lett. aa) entro i tre mesisuccessivi all'insorgenza dell'obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l'esenzione prende effetto dall'inizio dell'obbligo di assicurazione e (lett. bb) si applica a tutti i familiari che

risiedono nello stesso Stato.

Tale facoltà è comunemente detta **diritto d'opzione** (DTF 142 V 192, consid. 3.2) ed era già prevista nel regolamento (CEE) n. 1408/71 (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).

In virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi **insieme ai familiari senza attività lavorativa** in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'**eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera** deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all'**obbligo di assicurarsi in Svizzera**. Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).

Sul tema cfr. anche la sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid.6.1 dove applicabile era ancora il Regolamento (CEE) n. 1408/71.

2.6. In concreto l'**insorgente** ha iniziato la sua attività **lucrativa accessoria** di al massimo 15 ore settimanali il 1° gennaio 2019. Questa circostanza è stata notificata all'**Ufficio della migrazione** (doc. C4), che dal 1° ottobre 2018 ha modificato il permesso B con l'**aggiunta: attività autorizzata (15 ore settimanali)** (doc. C6). Egli evidenzia di non essere stato informato circa la facoltà di esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza.

A questo proposito l'**amministrazione** sostiene che l'**insorgente** avrebbe dovuto far valere il suo diritto di opzione entro tre mesi dall'**inizio dell'attività lucrativa** e che l'**assicurato** doveva essere al corrente di questa circostanza poiché nelle informazioni generali pubblicate in internet figura che non sono soggetti all'**obbligo di assicurazione** gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS soggiornanti in Svizzera **unicamente** a scopo di formazione. Dalle informazioni periodiche si può pertanto desumere che, dal momento che uno studente proveniente da uno Stato UE /AELS non beneficia più unicamente di un permesso per sola formazione, di principio sottostà all'**obbligo di assicurazione contro le malattie in Svizzera** ed è pertanto tenuto ad affiliarsi all'**assicurazione di base (LAMal, doc. XIII)**.

Inoltre la Cassa afferma di aver ragguagliato tutti gli istituti scolastici ticinesi circa l'**esercizio del diritto di opzione** in caso di avvio di un'**attività lucrativa accessoria**. Questi ultimi avrebbero dovuto fornire la corretta informazione all'**assicurato** che non può di conseguenza far valere la propria buona fede.

È **vero** che il diritto di opzione deve essere di regola esercitato entro tre mesi dall'**inizio dell'attività lavorativa** e che non può essere fatto valere per atti concludenti (sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.2 e sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3). **Tuttavia**, la giurisprudenza ha anche ammesso che qualora l'**assicurato** sia stato impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la possibilità di esercitare il diritto di opzione (sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.2).

In concreto il 20 settembre 2018 la Cassa cantonale ha informato l'**insorgente** che dalla documentazione prodotta **si evince** che lei è studente presso la _____ di _____ ed è in possesso della tessera europea di assicurazione malattia italiana. Visto

quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all'obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera (doc. 2).

Nello scritto non figura che in caso di inizio di un'attività lucrativa accessoria allo studio, l'interessato avrebbe di principio dovuto affiliarsi in Svizzera con la facoltà, tuttavia, di far valere, entro tre mesi, il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario del Paese di residenza.

La stessa Cassa ammette inoltre che il diritto di opzione, a determinate condizioni e provenienti da Paesi ben determinati, per gli studenti al beneficio di un permesso B per formazione con attività autorizzata (15 ore settimanali) non figura neppure nell'informativa annua pubblicata in internet (doc. XIII: Come già indicato, per quanto concerne gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS, la Cassa non ha inserito indicazioni inerenti il diritto di opzione, poiché ha fornito tutte le informazioni dettagliate riguardanti i differenti obblighi di assicurazione, rispettivamente le diverse possibilità di esenzione, direttamente agli Istituti scolastici, giacché maggiormente sollecitati da parte degli studenti stessi per l'ottenimento di tutte le informazioni relative ai vari obblighi a cui sono sottoposti durante il loro soggiorno in Svizzera) e, a differenza di quanto avviene con il permesso G, tale possibilità non è neppure prevista nei formulari per l'ottenimento del permesso B (doc. XIII: In merito all'integrazione nella richiesta di rilascio del permesso B per formazione con attività lucrativa accessoria di un modulo ufficiale per poter svolgere tempestivamente il diritto di opzione, la Cassa non ha adottato questa possibilità e non è nemmeno al corrente se tale opportunità sia tecnicamente adottabile da parte della Sezione della popolazione).

L'amministrazione si limita a sostenere di aver informato gli istituti scolastici di tale facoltà, senza tuttavia comprovare in alcun modo, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che l'insorgente, il quale contesta di aver mai ottenuto indicazioni al proposito dalla _____, allegando la documentazione ricevuta dall'istituto (cfr. doc. V/B), fosse poi stato concretamente messo al corrente di questo suo diritto. Del resto, come fa giustamente osservare l'assicurato, se lo avesse saputo, non avrebbe avuto alcun motivo per non optare immediatamente in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza, ritenuto che aveva subito inoltrato la richiesta di non assoggettamento / esenzione dall'obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie.

Sulla base dello scritto del 20 settembre 2018 della Cassa (Visto quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all'obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera), della notifica tempestiva dell'inizio dell'attività lucrativa accessoria all'Ufficio della migrazione (doc. C4) e dell'assenza di qualsiasi indicazione circa la possibilità per gli studenti in possesso di un permesso B per formazione, a determinate condizioni, di poter optare in favore del sistema sanitario italiano entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa accessoria, il ricorrente poteva ritenere di non dover nuovamente chiedere l'esonero dall'obbligo assicurativo con l'inizio di un'attività accessoria alla formazione, avendo già inoltrato specifica domanda e, pur non trattandosi del medesimo istituto giuridico, avendo ottenuto l'esonero quale studente in formazione. Ciò vale a maggior ragione in un ambito particolare e complesso quale l'applicazione del diritto internazionale in ambito di assicurazioni sociali. Il ricorrente, cittadino comune, a digiuno di conoscenze in ambito di

assicurazioni sociali, che ha chiesto ed ottenuto l'esonero in quanto studente, andava infatti informato adeguatamente che in caso di inizio di attività accessoria accanto alla sua formazione, avrebbe potuto optare per il sistema sanitario del suo Paese di residenza entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa ed avrebbe così dovuto inoltrare un'ulteriore richiesta (cfr., circa la complessità del diritto internazionale in materia di assoggettamento all'assicurazione malattie anche la DTF 136 V 295, dove il TF ha stabilito che in mancanza della prova della notifica [o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale] dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente [frontaliero italiano] poteva validamente esercitare tale diritto al momento della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]; cfr. anche la sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 relativa alla buona fede riconosciuta ad un assicurato per delle cure dentarie effettuate all'estero).

In concreto non è stata data alcuna spiegazione in merito alla natura e alle modalità del diritto di opzione (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2) e già con la richiesta di non assoggettamento / esenzione dall'obbligo assicurativo delle cure medico sanitarie del 12 settembre 2018 era chiaro che il ricorrente non intendeva essere affiliato all'assicurazione svizzera (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2). Egli del resto era stato esonerato fino al 31 agosto 2019 senza alcuna condizione (cfr. doc. 2).

Occorre pertanto ritenere che l'insorgente non è stato sufficientemente informato né sul suo obbligo di affiliazione in Svizzera in caso di inizio di un'attività lucrativa accessoria nel nostro Paese (anche se di soli 15 ore a settimana) accanto alla sua formazione, né, soprattutto, sul suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario nazionale del suo Paese di residenza.

All'assicurato dovrebbe essere data a posteriori la possibilità di esercitare il suo diritto di opzione. Tuttavia vista la sua chiara volontà di optare in favore del sistema sanitario italiano, volontà suffragata dalla produzione della tessera sanitaria italiana, si può rinunciare a rinviare la causa per consentirgli di esercitare il suo diritto (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3).

Ne segue che in riforma della decisione su reclamo impugnata al ricorrente ■va riconosciuta l'esenzione dall'assicurazione obbligatoria malattia in Svizzera ■ a partire dal 1° gennaio 2019 (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3) e fino al 31 agosto 2020 (data di scadenza del permesso B per formazione e attività autorizzata [15 ore settimanali]), riservate eventuali modifiche del suo statuto precedenti la data di scadenza del permesso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.